

Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Dirigenti
Ai Responsabili di Settore
SEDE

San Lazzaro di Savena, 22 febbraio 2019

Prot. N. 8493

Oggetto: attività degli organi nel periodo pre-elettorale e comunicazione istituzionale

A seguito dei numerosi quesiti che mi sono stati posti dagli assessori e dai dirigenti in merito all'attività consentita agli organi fino alla data delle elezioni amministrative e in ordine all'attività di comunicazione istituzionale nel medesimo periodo che precede le elezioni, si specifica quanto segue:

Dalla data di convocazione dei comizi elettorali delle elezioni europee, presumibilmente intorno al 18 marzo 2019, (nel 2014 furono indetti con D.P.R. il 17 marzo 2014), si applica il regime speciale in tema di comunicazione istituzionale, regolato dall'articolo 9 della legge 28/2000.

Da tale data e fino alla chiusura delle operazioni di voto, la norma in questione vieta a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, fatta eccezione per quella indispensabile per l'efficace assolvimento delle funzioni e che comunque deve avvenire in forma impersonale.

Ciò comporta che da quel momento, e fino al termine delle elezioni, le attività di comunicazione dovranno essere strettamente limitate ad adempiere alle finalità prettamente istituzionali e di servizio (quali, ad esempio, informare la cittadinanza in merito ai servizi erogati) e che la forma impersonale prescritta dalla norma deve intendersi in senso lato, ovvero riferita anche al tenore dei messaggi veicolati, che in ogni caso deve tener conto del regime particolare che regola la comunicazione in questo periodo.

Si riporta, di seguito, il testo della norma citata:

Art. 9. (*Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione*).

Comune di San Lazzaro di Savena • **Segretario Generale**

Piazza Bracci, 1 • 40068 San Lazzaro di Savena • (BO) • www.comune.sanlazzaro.bo.it

Telefono 051.622.8271 • fax 051.622.8283 • e-mail lea.maresca@comune.sanlazzaro.bo.it

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto **è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.**

2. *omissis*

Con riferimento, invece, all'attività degli organi, l'art. 38 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 dispone che "i consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare **gli atti urgenti ed improrogabili**".

L'art. 3 della legge 182/91, in materia di elezioni amministrative, sancisce che "la data per lo svolgimento delle elezioni è fissata dal Ministro dell'Interno non oltre il cinquantacinquesimo giorno precedente quello della votazione..."

Il 55° giorno antecedente la data presunta delle elezioni amministrative (26 maggio), cade il 1 aprile. Quindi, a partire dal 11 aprile (data presunta di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni comunali), il consiglio comunale potrà riunirsi solo per l'adozione di atti urgenti ed improrogabili (per esempio l'approvazione del rendiconto).

Non sono previste limitazioni per gli atti del sindaco e della giunta comunale, che quindi potranno essere adottati fino alla data delle elezioni.

Cordiali saluti

Lea Maresca

Segretario Generale

(documento firmato digitalmente)